



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2023, proposto da

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;**contro**Comune di Naro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale Libertà n. 171;Regione Siciliana, Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;**nei confronti**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (Arpa Sicilia), non costituito in giudizio;

**per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota prot. 14925 del 18.10.2023, con la quale il Dirigente del Servizio 4° del Comune di Naro ha ordinato la sospensione dei lavori di installazione di un impianto W3 sito nel Comune di Naro, Via Verga n.19, rinnovando gli effetti sospensivi dell'ordinanza n.57 del 26.6.2023, "fin quando non si condurranno le verifiche preventive da parte dell'ARPA Sicilia e determinate dalla conferenza di servizio";

- nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto possa occorrere, a. la determina sindacale NO5G n.ro 9 del 28 aprile 2020, mai comunicata né altrimenti conosciuta; b. il Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 7 del 12/09/2007, laddove lesivo del diritto dei ricorrenti alla realizzazione dell'impianto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Naro e di Regione Siciliana Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare presenti profili di verosimile fondatezza e sia assistita dal *periculum in mora*;

rilevato che la parte ricorrente ha impugnato la nota 14925 del 18.10.2023 con la quale è stata disposta la sospensione -senza termini- dei lavori per l'installazione di una nuova S.R.B. (Stazione Radio Base) per la telefonia mobile della società Wind Tre S.p.A denominata "NARO CENTRO" (codice sito AG137);

osservato, quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, che la comunicazione di avvio del procedimento del 26.06.2023 prevedeva termine di 30 giorni per la conclusione dell'*iter* procedimentale (cfr. all. 13 di parte ricorrente); sicché, la precedente ordinanza di sospensione n. 57 del 2023, adottata contestualmente alla predetta comunicazione di avvio, ha certamente esaurito i suoi effetti;

ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato sia dotato di autonoma efficacia lesiva, onde l'infondatezza della predetta eccezione;

ritenuto che, sempre ad un sommario esame proprio della presente fase, il provvedimento impugnato sia illegittimo, in quanto il Comune fonda la sospensione dei lavori sulla necessità di una rivalutazione in via preventiva da parte dell'ARPA, la quale, invero, si è già espressa con parere preventivo favorevole, che conserva allo stato piena efficacia, senza alcuna preclusione quanto alla verifica da compiersi successivamente all'installazione dell'impianto;

ritenuta la sussistenza del *periculum in mora* connesso ai riflessi sulla funzionalità della rete di telefonia mobile;

ritenuto che la regolazione spese di lite tra la ricorrente e il Comune resistente debba seguire la regola della soccombenza; che, invece, le spese debbano essere compensate quanto alla Regione, essendo l'atto impugnato attribuibile esclusivamente all'amministrazione comunale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) accoglie e per l'effetto:

a) sospende la nota prot. 14925 del 18.10.2023 del Comune di Naro;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio 2024 ore di rito;

c) condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750,00 oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese tra la parte ricorrente e la Regione Sicilia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione, è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente

Luca Girardi, Referendario

Viola Montanari, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Viola Montanari****IL PRESIDENTE**  
**Roberto Valenti**

IL SEGRETARIO